QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXIX n° 24 31 Dicembre 2022

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali.**
3. **Prodotti fitosanitari: rinnovata per un anno l'autorizzazione del glifosato.**
4. **GAL APPENNINO BOLOGNESE (PSR 2014-2020) Misura 19 – Azione 13 "Valorizzazione castagneti da frutto".**
5. **Eventi calamitosi: siccità maggio – settembre 2022**.
6. **Attività 2023 del Ministero del Lavoro - le linee programmatiche.**
7. **La legge di bilancio 2023 - le misure per il lavoro.**

*****

1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E' convocata per domenica 22 gennaio 2023, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per ***martedì 31 gennaio 2023, alle ore 10.00***, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente *Ordine del Giorno*:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2023;

3. Varie ed eventuali.

Seguiranno ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea .

Il Presidente

Guglielmo Garagnani

Confagricoltura Bologna

*****



(Immagine tratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

2) Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali.

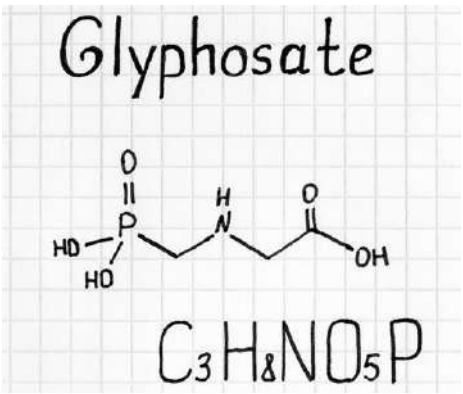
Si avvisano tutti gli associati che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha predisposto le proposte di variazione colturale, relative alle dichiarazioni 2022, e le ha trasmesse all'**Agenzia delle Entrate** per l'aggiornamento della banca dati catastale. I Comuni interessati dai suddetti aggiornamenti sono stati resi noti dall'Agenzia attraverso un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/12/2022.

Gli elenchi sono disponibili presso l'albo online dei Comuni interessati, oppure presso il front office dell'Ufficio Provinciale –Territorio in Piazza Malpighi 21 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).
Gli elenchi sono altresì consultabili online nell'area Aggiornamento dati catastali e ipotecari, sul sito internet dell'Agenzia, alla voce Variazioni colturali online – Ricerca particelle.

I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell'aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell'eventuale ricorso.
(A. Flora)

*****

3) Prodotti fitosanitari: rinnovata per un anno l'autorizzazione del glifosato.



La Commissione europea, il 2 dicembre 2022, ha pubblicato il Regolamento (UE) 2022/2364, con cui è stato prorogato di un anno il periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato, in scadenza nella giornata del 15 dicembre 2022.

In sintesi, la motivazione di tale decisione nasce dall'impossibilità da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di concludere il processo di valutazione del rischio almeno fino a luglio 2023.
Pertanto, affinché vi sia il tempo necessario per completare la valutazione prescritta per prendere una decisione sulla domanda di rinnovo della sua approvazione, l'autorizzazione è stata prorogata sino al 15 dicembre 2023.
(A. Flora)

*****

4) GAL APPENNINO BOLOGNESE (PSR 2014-2020) - Misura 19 – Azione 13 "Valorizzazione castagneti da frutto".

Il bando persegue l'obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese agricole dell'Appennino Bolognese finalizzati alla valorizzazione economica dei castagneti da frutto, dall'intervento colturale fino alla prima trasformazione del prodotto finale.

Ricordiamo che per "**castagneto frutto**" si intende: **area caratterizzata dalla presenza di castagni coltivati per la produzione di castagne e marroni con densità non inferiore a 30 esemplari per ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali** (almeno una ripulitura per anno allo scopo di facilitare la raccolta ed eliminare la vegetazione concorrente; almeno una potatura ogni sette anni e il reintegro per innesto delle piante morte quando la densità sia inferiore alle 100 piante ad ettaro).
Sono da considerarsi castagneti da frutto in attualità di coltura anche gli impianti costituiti con specie e ibridi appartenenti al genere Castanea con densità superiore a 150 piante a ettaro e allevate con moduli colturali intensivi.

Possono essere beneficiari del presente bando le imprese agricole sia in forma singola che in forma aggregata.
Tutte le imprese al momento della domanda devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Risultare iscritte ai registri delle imprese agricole della CCIAA, fatto salvo i casi previsti dalla normativa vigente: l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c. deve essere riportato nella visura camerale o come attività prevalente o come attività secondaria.
- Essere regolarmente iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione validata aggiornata nell'anno solare di presentazione.
- Non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti.
- In caso di società, la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo del vincolo di destinazione d'uso.
- Avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva).
- Rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale.
- Avere titolo di possesso/proprietà di tutte le particelle/immobili oggetto di domanda, valido per l'intero periodo di impegno.

La superficie oggetto dell'intervento deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- una copertura di **almeno 30 piante per ha** e una **superficie complessiva minima di almeno 0,1 ha** per singolo progetto (superfici non necessariamente accorpate).
- Sono ammissibili a intervento solo le superfici che ricadono nei seguenti casi.
- Superfici classificate quali **colture permanenti** nel GIS.
- Superfici riconosciute *Castagneti da mensa*.

Gli interventi non dovranno essere soggetti a contributi concessi sulla misura 8 del PSR 20142020.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa.

Gli interventi finanziabili sono:
- Interventi colturali finalizzati alla valorizzazione economico-produttiva del castagneto.
- Interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione e prima trasformazione del prodotto.

L'importo di spesa ammissibile minimo è di Euri 2.500 e massimo Euri 25.000; il punteggio per poter accedere al bando non deve essere inferiore a 4.
Il piano dovrà essere finalizzato, per almeno il 30% delle spese, ad investimenti relativi alla valorizzazione del castagneto.

Sono ammissibili

INTERVENTI COLTURALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA DEL CASTAGNETO

A.1. Interventi di miglioramento del castagneto

es: innesti, taglio dei polloni di castagno, taglio delle erbe e degli arbusti infestanti, ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti, decespugliamenti, potature, spalcature, sfolli, diradamenti, il taglio delle piante arboree di altre specie, l'acquisto e la messa a dimora di piante di castagno per garantire la continuità della copertura arborea, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante, l'abbattimento delle piante malate e/o morte e l'acquisto e la messa a dimora di castagni di varietà pregiate purché previsto una sola volta nel periodo di programmazione).
Opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, le **spese relative non potranno comunque superare il 30% del PI**, e dovranno essere chiaramente identificate in apposita voce del PI.

A.2 Macchinari specificatamente dedicati all'intervento silvicolturale quali:
- Motoseghe
- Decespugliatrici
- Macchine raccoglitrici
- Macchinari e attrezzature per la pulizia e l'esbosco delle ramaglie

B. INTERVENTI IN STRUTTURE E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLA LAVORAZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO A CONDIZIONE CHE SIANO COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI TIPO A1

B.1. Macchinari e attrezzature quali:
- Vaglio per calibratura
- Preparazione castagne fresche (pulitura, lucidatura)
- Pelatura
- Sterilizzazione
- Essiccazione
- Macchine confezionatrici per il prodotto essiccato e/o fresco,
- Acquisto di macine di pietra destinate alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in farina di castagne.

B.2 Interventi di realizzazione, restauro e manutenzione straordinaria dei metati (o seccatoi) per l'essicazione del prodotto fresco:
- Opere edili finalizzate alla costruzione o alla ristrutturazione di metati che prevedano l'utilizzo di tecniche di essicazione tradizionali (graticciato e fuoco) che abbiamo una dimensione del locale destinato all'essiccazione non superiore a 20 mq e che prevedano l'utilizzo di materiali tradizionali come pietra e legno.

C. SPESE TECNICHE quali onorari di professionisti e consulenti nel limite massimo 10% dell'investimento

Il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione non superiore a 12 mesi, con una eventuale proroga di 180 giorni che potrà essere concessa su richieste debitamente motivate da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

L'azione è applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese.
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è pari:
– **40%** per le imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative);
– **60%** quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
Progetti presentati da giovani di età fino a 41 anni non compiuti;
Interventi in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013.
Investimenti collettivi.
I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni.

Le domande di sostegno potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 28/2/2023.
La mancata presentazione della domanda completa di tutte la documentazione richiesta entro il termine suindicato comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.
La presentazione della domanda di sostegno è precedente l'avvio della realizzazione delle attività oggetto di PI.
Si ricorda infine che è ammessa una sola domanda di sostegno per impresa.
(A. Caprara)

*****

5) Eventi calamitosi: siccità maggio – settembre 2022.



Si informano gli associati che le imprese agricole che hanno subìto danni a causa della siccità eccezionale - verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e senza copertura di polizze assicurative - possono presentare domanda per accedere ad interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, in base al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

A seguito della declaratoria di siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022 presentata al ministero dalla regione Emilia-Romagna, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi per i danni causati alle produzioni nei territori indicati dove possono trovare applicazione le misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ovvero nell'intero territorio provinciale delle province emiliano – romagnole.
Si ricorda, inoltre, che il danno recato alla PLV aziendale 2022 deve essere superiore 30% della PLV ordinaria, calcolata sulla media dei 3 ultimi anni e la media degli ultimi 5 esclusa il più alta e il più bassa.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al **30 gennaio 2023.**

I nostri uffici sono a disposizione.
(A. Caprara)

*****

6) Attività 2023 del Ministero del Lavoro - le linee programmatiche.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato, il 13 dicembre u.s., alla competente Commissione del Senato (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) le linee programmatiche e di attività istituzionale del ministero per l'anno 2023.

Obiettivi fondamentali sono quelli relativi alla promozione della dignità del lavoro, alla contrattualistica collettiva, per la trasparenza delle condizioni di lavoro, la semplificazione burocratica, mediante il potenziamento degli adempimenti telematici (con uso di piattaforme per favorire l'interoperabilità e la precompilazione dei dati), la razionalizzazione delle agevolazioni previste per le nuove assunzioni.

Il Ministero dedicherà molta attenzione alla riforma del Reddito di Cittadinanza, in particolare in merito al controllo (procedurale e sostanziale) della legittimità della fruizione della misura.

Nel contesto della riforma del reddito di cittadinanza il ministero intende impostare nuovi strumenti a sostegno della povertà ed un insieme di norme per sviluppare l'inclusione lavorativa; ciò sarà perseguito coinvolgendo le istituzioni territoriali, ampliando il numero dei soggetti qualificati attivi nell'ambito dell'intermediazione.

Anche gli ammortizzatori sociali saranno sottoposti al vaglio del ministero al fine di ipotizzarne il riordino, anche normativo, onde definire per il futuro linee strategiche tese a concepire un sistema integrato per il rilancio della produttività industriale. Grande attenzione poi al tema, sempre caldo e critico, della sicurezza sul lavoro, prevedendosi l'avvio di un apposito tavolo di concertazione.

Il ministero intende inoltre coinvolgere le parti sociali (sindacati e associazioni datoriali) anche nella impostazione del riordino complessivo della materia pensionistica. Ulteriore linea operativa, da ulteriormente sviluppare, avrà come obiettivo il contrasto al lavoro nero, irregolare o sommerso, potenziando la vigilanza e l'attività ispettiva; nel 2023 gli ispettori del lavoro saranno poi dedicati alla verifica puntuale della conformità e legittimità della fruizione delle misure di integrazione al reddito.

Non meno rilevante il percorso ministeriale prefigurato sui temi dell'immigrazione; secondo il ministero si rende opportuna, sulla base del TU vigente, la definizione di un nuovo "Documento programmatico", soprattutto per stabilire i criteri generali di gestione dei flussi d'ingresso e delle misure di integrazione. Attenzione anche al terzo settore e per la riforma dell'impresa sociale.

Nel 2023 il Ministero, nell'ambito della attuazione del PNRR, ha in animo di favorire le sinergie pubblico/privato per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro (potenziando il programma GOL/ANPAL), della formazione, del contratto di apprendistato, per il rilancio di sistema duale scuola/lavoro, del sistema di certificazione delle competenze.

Secondo il ministero si dovrà puntare, più efficacemente, sul "matching" tra domanda e offerta di lavoro, investendo nella "digital transformation", sulla nascita di nuove professionalità.

Obiettivo ministeriale è la revisione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), nella logica della sussidiarietà e del tutoraggio, con un occhio di riguardo per l'occupazione femminile e giovanile.
Previste anche politiche di intervento per il lavoro autonomo (interventi di sostegno e tutela).
(M. Mazzanti)

*****

7) La legge di bilancio 2023 - le misure per il lavoro.

La manovra, prevista nell'ambito della legge di bilancio 2023, vale circa 35 miliardi di euro; la gran parte delle risorse sono devolute, a famiglie e imprese, per diminuire l'impatto del caro energetico. Previste anche misure per lavoro e pensioni. Vediamo in estrema sintesi le varie misure presentate dal governo per il mondo del lavoro.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
L'articolo 52 della legge di bilancio reintroduce (ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) per i periodi di paga 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori domestici) già previsto per il 2022; l' esonero è pari al 2% con imponibile non eccedente l'importo di 2.692 euro ed è pari al 3 per cento se la retribuzione non eccede 1.538 euro (calcolando su tali limiti reddituali mensili i ratei di tredicesima).



(Immagine tratta dal sito theitaliantimes.it)

Disposizioni in materia di pensione anticipata – quota 103
Con il comma 1 dell'articolo 53, in via sperimentale, si introduce per il 2023, la pensione anticipata flessibile. Il diritto in esame si si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103).

Quota 103 è accessibile da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi da quota 103 invece i lavoratori impegnati nell'Esercito, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia).

Abrogata la disciplina istitutiva di un fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi. I lavoratori che conseguono il diritto a quota 103 entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la domanda anche successivamente.

Per conseguire i 41 anni di contributi si possono cumulare (gratuitamente) i periodi maturati nelle varie gestioni previdenziali, ovviamente il cumulo è consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti e sempreché il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Per quota 103 la norma prevede disposizioni particolari sui criteri di calcolo, sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro; la pensione quota 103 è riconosciuta nell'importo massimo corrispondente a cinque volte il valore lordo mensile del trattamento delle pensioni minime; la pensione con quota 103 è liquidata fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso

alla pensione di vecchiaia (67 anni) e non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui (limite che corrisponde a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica INPS).

La nuova pensione ha termini dilatori per la decorrenza: per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2022 il trattamento decorre dal 1° aprile 2023 (per i dipendenti pubblici, dal 1° agosto 2023); per chi matura quota 103, successivamente al 31 dicembre 2022, il trattamento decorre dal quarto mese successivo alla maturazione dei requisiti (se dipendenti pubblici, dal settimo mese successivo, e comunque non prima del 1° agosto 2023).

Regole peculiari per il personale scolastico.

Si ricorda che la pensione di vecchiaia ordinaria (legge Fornero) prevede un requisito di età minimo pari a 67 anni, mentre la pensione anticipata ordinaria prevede un requisito contributivo minimo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra di godimento. Previste anche regole per incentivare la prosecuzione dell'attività lavorativa (art. 54).

Ape sociale

L'articolo 55 della legge di bilancio modifica la disciplina dell'APE sociale (che è una indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici per coloro i quali siano in particolari condizioni, prorogandone l'applicazione a tutto il 2023.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, non già titolari di pensione diretta e che siano in possesso di altri particolari requisiti anche contributivi (disoccupati, licenziati, caregiver, soggetti con ridotta capacità lavorativa, addetti a lavori gravosi) per le donne (Ape sociale donne) sono previsti ridotti requisiti contributivi in presenza di figli.

La pensione con Ape sociale è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui. L'importo mensile (per 12 mesi) non può mai superare i 1.500 euro.

Opzione donna

L'articolo 56 estende il più favorevole trattamento pensionistico detto "Opzione donna" alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) pur in presenza di ulteriori requisiti (caregiver di coniuge o altri soggetti con handicap grave, ridotta capacità lavorativa; requisito di età ridotto a 58 anni per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi.

Nulla cambia per le lavoratrici già in possesso, entro il 31 dicembre 2021, dell'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e una età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni se lavoratrici autonome.

Confermato il regime delle decorrenze del trattamento dalla maturazione del requisito (diciotto per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti). Norme ad hoc per la scuola.

Esoneri contributivi per assunzioni e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli under 40

Premesso che l'insieme della normativa è subordinata alla autorizzata dalla Commissione europea, l'articolo 57 contiene l'introduzione o la proroga di esoneri contributivi. In particolare l'articolo 57, comma 1, riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico), lavoratori già beneficiari del reddito di cittadinanza l'esonero

totale dei contributi previdenziali a carico ditta (restano ferme le contribuzioni INAIL e l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche); l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile ed è alternativo all'esonero già in essere (art. 8 del D.L. 4/2019) per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza (comma 3); si rammenta che tale ultimo l'esonero è riconosciuto (per una durata pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del reddito di cittadinanza e, comunque, non inferiore a cinque mesi; se il Rdc è stato rinnovato, la durata dell'esonero è pari a cinque mensilità) se l'occupazione è incrementale, nel limite dell'importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili; regole diverse per chi si inserisce in percorsi formativi (accreditati) la misura dell'incentivo (per minimo 6 mensilità) infatti è suddivisa per metà al datore di lavoro e per metà all'ente di formazione.

L'esonero è riconosciuto poi per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato se effettuate nel 2023. Analoga esenzione contributiva si prevede (essendo prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola INPS) per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni; l'esonero non è cumulabile con altri possibili e vigenti esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.

Lo sgravio è esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 per le assunzioni di donne svantaggiate e per i giovani al di sotto di 36 anni (prima erano 30), la regola vale anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Ovviamente i giovani under 36 interessati non dovranno essere mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. L'agevolazione consiste nell'esonero totale (salvo premi INAIL) dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato e nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi (transitoriamente 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per avere il beneficio i datori di lavoro non dovranno aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né dovranno procedano, nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva .

La misura agevolativa non si applica ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico, alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di formative e di alternanza scuola-lavoro.
Per le assunzioni nel 2023 di personale femminile l'esonero è riconosciuto nella misura del 100 e nel limite di importo di 6.000 euro annui e per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi oppure di qualsiasi età, se disoccupate da sei mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti ai Unione europea; donne di qualsiasi età disoccupate ed operanti in settori caratterizzati da forti diseguaglianze di genere; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Indicizzazione dei trattamenti pensionistici e incremento dei trattamenti pensionistici al minimo
Il comma 1 dell'articolo 58 (per il periodo 2023-2024) disciplina l'indicizzazione, in termini restrittivi, dei trattamenti pensionistici correnti; l'indicizzazione ridotta compete per chi goda nel complesso di trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

La norma prevede poi un incremento transitorio (anni 2023 e 2024) quando il complesso dei trattamenti pensionistici percepiti sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS; in questo caso la perequazione è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e a 2,7 punti per l'anno 2024 (al netto del primo incremento).

La perequazione è riconosciuta quindi nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS; nelle misure (ferma restando la innanzi citata deroga transitoria) del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il minimo e del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il minimo (si rammenta che nel 2022 il citato trattamento INPS minimo è stato pari ad euro 524,34).

Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa e modifiche al reddito di cittadinanza

L'articolo 59 della legge di bilancio prevede l'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, ed in vista della riforma del sistema, prevede che nel corso del 2023, il reddito di cittadinanza sia corrisposto per un massimo di otto mensilità, sempreché nel nucleo familiare non siano presenti persone con disabilità, minorenni o soggetti con almeno sessant'anni di età; correlativamente dal 1 gennaio 2023 i titolari di RdC saranno tenuti ad intraprendere un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, a frequentare (per sei mesi) un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare.

La decadenza interviene sempre nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta congrua, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio.

La regola ipotizzata per il prossimo anno prevede poi ai Comuni di occupare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti (che sottoscrivano un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale) in progetti utili alla collettività.

La norma ancora specifica che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.

Queste misure si inseriscono nell'ambito di una prevista e più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva. Incrementato lo stanziamento a favore dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione

L'articolo 61 prevede l'incremento annuo, a decorrere dal 2023, della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione (per 250 milioni di euro); le risorse potranno essere utilizzate per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, per l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; per la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva.

Personale statale - emolumento accessorio una tantum
L'articolo 62 incrementa, di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale degli statali (triennio 2022-2024) con il miliardo si provvederà all'erogazione, esclusivamente nel medesimo 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondersi per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Per gli altri dipendenti pubblici tali oneri saranno a carico delle singole amministrazioni.

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali – buoni lavoro
L'articolo 64 estendere la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali (ex voucher oggi buoni lavoro); per il settore agricolo, si rimuove il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per prestazioni fornite da soggetti iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici INPS dei lavoratori agricoli, ammessa nelle aziende agricole l'acquisizione di prestazioni occasionali anche in relazione alle attività agricole di carattere stagionale, per un periodo non superiore a 45 giorni l'anno; per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura; nel settore agricolo comunque il compenso minimo dovrà essere pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Possono essere utilizzati in agricoltura con i voucher i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, studenti sopra i 16 anni durante le vacanze, stranieri con permesso soggiorno, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, lavoratori part-time.

Elevato da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno.

Congedo parentale lavoratori dipendenti e maternità
L'articolo 66 prevede per la madre, e limitatamente ad un periodo anche frazionato non superiore ad un mese e compreso entro il sesto anno di vita del bambino (analogo termine per le adozioni), un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale, portata dal 30% all'80%; l'aumento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio prevede anche norme (art. 107, comma 1) di sostegno alla maternità delle atlete non professioniste.

Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci
Il comma 12 dell'articolo 153 riduce il limite di spesa entro il quale, per i lavoratori cosiddetti precoci, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto (pari attualmente a 41 anni di contribuzione, senza requisito anagrafico se hanno i requisiti dell'Ape social, ovvero addetti a lavori usuranti, pesanti e gravosi).

Sono infatti precoci i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle categorie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (ad esempio essere operaio agricolo).
(M. Mazzanti)



Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**